



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

AVVISO PUBBLICO

ESTATE FIORENTINA 2023

FAQ alla data del 24.3.2023

DOMANDA n. 1

All'Articolo 15, comma p) si legge: ...l'esposizione nei luoghi dell'evento di uno o più roll up dell'Estate Fiorentina 2023, secondo moduli o format che saranno inviati dall'Ufficio Comunicazione del Comune di Firenze.

Rileviamo una criticità, in quanto dovremo adempiere ad un obbligo per il quale non siamo in grado ora di prevedere i costi, dal momento che le istruzioni saranno esplicitate solo in seguito alla comunicazione degli esiti del bando.

Tra l'altro produrre un materiale che se troppo specifico, ovvero riferito all'edizione in corso e non riciclabile per eventuali future edizioni, contraddice la richiesta di prevedere azioni a tutela dell'ambiente come da criterio 6.

RISPOSTA:

L'obbligo previsto dall'art. 15, comma 4, lettera p) si sostanzia nella collocazione, nel/nei luoghi dove si svolgeranno gli eventi di uno o più roll up – a seconda delle dimensioni del luogo in cui gli eventi si svolgeranno – per dare visibilità alla rassegna Estate fiorentina 2023, che cofinanzierà gli eventi.

Circa la quantificazione dei costi è possibile effettuare una ricerca di mercato - richiedere un preventivo per il costo di un roll up o verificarlo su internet – poiché le indicazioni dell'ufficio riguarderanno la grafica da utilizzare per assicurare uniformità agli eventi della rassegna.

Circa la tutela dell'ambiente, tale principio potrà essere ben realizzato mediante l'utilizzo, ad esempio, di materiali biodegradabili.

DOMANDA n. 2

Nel caso di associazione con regime IVA detraibile, nel rendiconto spese si deve riportare il totale fattura o il totale fattura al netto dell'iva? Perché l'IVA viene comunque pagata subito nell'importo della fattura e poi eventualmente detratta solo in caso di credito fiscale a seguito di incassi soggetti ad iva, che nel caso di associazioni come la nostra sono residuali e quindi in pratica la detrazione non avviene mai.

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 10 dell'avviso, punto 2, l'IVA sarà ritenuta ammissibile solo se il soggetto concorrente ne attesti la non detraibilità e quindi solo se essa rappresenta un costo effettivo per il soggetto assegnatario di contributo.



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Pertanto è il soggetto proponente che ha l'onere di dichiarare la detraibilità o meno dell'IVA: tale dichiarazione dovrebbe correttamente fare riferimento al regime IVA cui l'ente è assoggettato.

Diversamente, sarebbe impossibile per l'amministrazione verificare, in sede di liquidazione del contributo, se la detrazione avverrà o meno in un momento successivo.

Nel caso specifico, considerato che il suo ente è in regime di deducibilità IVA, andrà esibito a rendicontazione esclusivamente l'importo dell'imponibile.

DOMANDA n. 3

Sono a chiedervi una informazione in merito al Bando Estate Fiorentina 2023 nello specifico per la sezione C – grandi eventi tematici ad ingresso gratuito: Nell'eventualità di annullamento causa mal tempo di alcuni eventi in programma, cosa succede per la rendicontazione?

Vale sempre e comunque il principio di prova di fattura e pagamento per rientrare nella rendicontazione? a prescindere dal fatto che l'evento non ha avuto luogo causa maltempo?

RISPOSTA

Nel caso prospettato, si realizzerebbe una variazione del progetto finanziato, la cui disciplina è contenuta nell'art. 16 dell'avviso di selezione.

Si consiglierebbe, quale prima azione da porre in essere, la verifica della possibilità di riprogrammare l'evento in data differente, ove possibile. In tal caso si configurerebbe una variazione del cronoprogramma/luogo di svolgimento, di cui al comma 1, lettera a) e b) dell'art. 16.

Nel caso in cui la riprogrammazione dell'evento non fosse possibile, si qualificherebbe l'ipotesi di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) secondo cui il soggetto assegnatario di contributo può effettuare variazioni del progetto riguardanti *“comprovate ipotesi di forza maggiore o caso fortuito, cioè variazioni determinate da eventi straordinari ed imprevedibili al momento dell'approvazione del progetto, non imputabili alla volontà del soggetto assegnatario del contributo”*.

In questo caso, il comma 4 dell'articolo 16 prevede che il soggetto debba comunicare tempestivamente e documentare adeguatamente la circostanza.

Il Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili si riserva di ricorrere alla Commissione di valutazione, al fine di verificare che la variazione non comporti una modifica sostanziale della natura, degli obiettivi e delle condizioni di attuazione dell'operazione, compromettendone le finalità originarie. Tali variazioni andranno evidenziate in fase consuntiva nella relazione descrittiva delle attività svolte. Ove dovessero verificarsi conseguenti variazioni in merito a riduzioni di costi preventivati, sarà fatta applicazione dell'art. 19. In caso di assenza di comunicazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà, di accogliere in sanatoria tali variazioni qualora sia verificato il mantenimento delle finalità originarie del progetto; diversamente, sarà disposta la revoca del contributo.

Pertanto, se l'annullamento dell'evento per causa di forza maggiore determina una riduzione dei costi preventivati si applicherà l'art. 19 che prevede ipotesi di revoca/rimodulazione del contributo; se invece, non c'è una riduzione dei costi preventivati – nel caso in cui, per obbligo contrattuale il soggetto



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

assegnatario è tenuto comunque a pagare gli artisti ingaggiati per l'evento – non ci saranno conseguenze sull'importo del contributo, fermo restando la necessità di comunicare e documentare la variazione, e la rendicontazione della spesa seguirà la regola della fatturazione e del pagamento.

DOMANDA n. 4

Con il nostro coro, vorremmo presentare un progetto nell'ambito del Bando "Estate Fiorentina" e stiamo cercando il luogo più adatto per la realizzazione dello stesso, per questo motivo vorrei sapere se il Comune di Firenze ha delle sale concerto adatte ad ospitare un coro composto da circa xxx ragazzi e i relativi costi di affitto. Se possibile, chiedo gentilmente di ricevere il contatto di un referente di tali sale in modo da poterlo contattare per richiedere informazioni specifiche (es. necessità di impianto di amplificazione).

L'identificazione e la disponibilità della location rientra negli oneri del soggetto organizzatore, fermo restando che, a norma dell'articolo 7 dell'avviso, tra le "altre misure agevolative" per i progetti che verranno selezionati sono presenti alcune agevolazioni che riguardano l'utilizzo di luoghi e spazi pubblici.

DOMANDA n. 5

Con la mia associazione abbiamo intenzione di presentare il nostro progetto per un concerto di un'orchestra di fiati in piazza XXXX e per il piano costi vorremmo sapere se è richiesto per questo tipo di esibizione di un piano di sicurezza da presentare eventualmente dovreste accogliere la nostra richiesta. Vorremmo chiedervi se per questo tipo di evento che impegna circa XXX musicisti avete a disposizione delle sedie o questo è a carico nostro, e se è disponibile un attacco all'elettricità in quel luogo per due casse che porteremo noi per la presentazione.

RISPOSTA

La necessità o meno del piano di sicurezza, come delle altre misure in materia di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti agli eventi culturali, dipende dalla tipologia dell'evento e dalle caratteristiche del luogo in cui esso si svolge. La stima dei costi connessi potrà quindi essere effettuata sentendo un esperto in materia di sicurezza.

Per quanto concerne la disponibilità delle sedie, considerato che l'art. 7 dell'avviso prevede tra le "altre misure agevolative" per i progetti che verranno selezionati l'agevolazione dell'esenzione dal canone di noleggio di beni strumentali di proprietà del Comune di Firenze, ferma restando la cauzione da versare e nei limiti della dotazione disponibile, sarà necessario contattare la Direzione Gare, appalti e partecipate - Servizio amministrativo Beni e Servizi <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-organizzazione/telefono-e-posta-elettronica> per verificarne l'effettiva possibilità.

Per quanto concerne la fornitura dell'energia elettrica, è posto a carico dell'organizzatore, l'onere di procurarsi, tramite apposito contratto di fornitura temporanea, l'energia occorrente per la realizzazione dell'evento.

DOMANDA n. 6

Volevo sapere se il valore del contributo in natura viene sommato al cofinanziamento del progetto per l'assegnazione dei punteggi previsto dal criterio 7 dell'articolo 13. Cioè faccio un esempio: Costo totale del progetto €10.000. Risorse proprie e altri contributi pubblici e privati € 2.000. Contributo in natura € 1.000. Contributo richiesto al comune di Firenze € 7.000.

In questo caso l'apporto del richiedente è di € 2.000 + € 1.000 (contributo in natura). In un caso del genere, il cofinanziamento ai fini del punteggio del criterio 7 è considerato di € 2.000 (e quindi 20% del costo totale del progetto) oppure di € 3.000 (e quindi 30% del costo totale del progetto?)

L'applicazione dei criteri di valutazione delle proposte progettuali è una prerogativa della commissione tecnica, ai sensi dell'art. 13 dell'avviso di selezione; pertanto la qualificazione dei contributi in natura ai fini dell'applicazione del criterio 7 relativo alla percentuale di cofinanziamento sarà operata dalla commissione, nella fase di valutazione di merito.

DOMANDA n. 7

Intendiamo partecipare con uno spettacolo al bando nel modello eventi diffusi gratuiti

Al punto 1A-2 Livello di chiarezza.....

Si deve scrivere le varie fasi di preparazione dell'evento oltre alle finalità generali ecc. ma non i contenuti dello spettacolo che vanno scritti nelle caselle precedenti?

RISPOSTA

Esattamente. Nella prima parte del modulo – pagina 2 – è possibile dare una descrizione sintetica della proposta progettuale, indicandone i contenuti salienti.

Segue poi, per ciascun criterio di valutazione di cui all'art. 12 dell'avviso, un piccolo box nel quale è possibile fornire alla commissione di valutazione gli elementi utili.

Tra i criteri di valutazione figura il criterio 2 – Livello di chiarezza e di dettaglio della proposta progettuale, con particolare riferimento alla definizione chiara e misurabile delle finalità generali e dei risultati attesi, pertanto in questa sezione occorre specificare bene le finalità, gli obiettivi che il progetto si propone e i risultati che intende raggiungere. Si ricorda che la descrizione del criterio contenuta nell'avviso specifica che *"Saranno preferite le proposte che prevedano una chiara definizione dei contenuti progettuali, l'individuazione delle finalità generali e la definizione quantitativa dei risultati attesi"*.

DOMANDA n. 8

Nel modello di scrittura privata per A.T.S. si legge che l'operatività dell'accordo è "subordinata alla condizione della assegnazione del contributo". Che senso ha dunque chiedere di registrare all'Agenzia delle Entrate la scrittura privata di A.T.S. in fase di partecipazione al bando? La registrazione complica molto le cose, allunga i tempi rischiando di impedire la partecipazione al bando ed ha un ulteriore costo. Non può essere fatta successivamente, in caso di assegnazione del contributo?

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 3 dell'avviso è possibile partecipare in forma associata, mediante la stipula di una scrittura privata per la costituzione di un'associazione temporanea di scopo. La scrittura privata di ATS, ai sensi dell'art. 9 dell'avviso deve essere prodotta quale allegato alla domanda di partecipazione e deve essere registrata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

La richiesta di costituzione dell'ATS già in fase di partecipazione all'avviso è una scelta dell'ente finanziatore, che risiede nella necessità di valutare la serietà e l'affidabilità, già in questa fase, della volontà dei soggetti di collaborare insieme, secondo una chiara ripartizione dei ruoli e dei compiti. La registrazione presso l'Agenzia delle Entrate è necessaria, una volta stipulata l'ATS, al fine di avere un titolo con valore probatorio.

DOMANDA n. 9

Avrei una domanda relativa alla variazione del bilancio a consuntivo. Nel bando si legge che "gli spostamenti compensativi fra gli importi delle categorie di spesa e al loro interno tra le voci di spesa, che non comportano conseguenze o penalità se contenute nel limite del 20% del costo totale del progetto". Si intende che ogni singola voce di spesa può subire una variazione del 20%? fermo restando le percentuali obbligate fra le macrovoci di spesa e le categorie e non variano il costo complessivo del progetto?

Se ad esempio viene presentato un progetto dal costo totale di 25.000€, con categoria di spesa A1 di 19.000€. All'interno della categoria A1 se la voce di spesa "costi artistici" a preventivo di 10.000€ può essere a consuntivo rendicontata fino a 15.000€, corretto? e di conseguenza altre spese della medesima categoria potranno diminuire o aumentare sempre del 20% del costo totale, lasciando invariata la cifra complessiva della macrocategoria, corretto?

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera c) dell'avviso le variazioni del piano economico preventivo non possono produrre un aumento del costo totale del progetto e dell'ammontare del contributo assegnato.

Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 16, le variazioni relative al piano economico finanziario preventivo possono riguardare esclusivamente la macrocategoria A, dei costi diretti, attraverso spostamenti compensativi tra gli importi delle categorie di spesa A.1 e A.2 e, al loro interno, tra le voci di spesa. Se tali variazioni si contengono entro il 20% del costo totale del progetto, esse non comporteranno penalità o conseguenze sull'ammontare del contributo assegnato.

Nel caso rappresentato, entro il 20% del costo totale, cioè per l'importo complessivo di 5.000,00 euro, potranno essere variate una o più voci di spesa contenute nelle categorie A.1 e A.2 (se presente). Deve però



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

trattarsi di una o più variazioni compensative, cioè a fronte dell'aumento di una voce di spesa, dovrà corrispondere una riduzione in altra o altre voci, in modo tale da non modificare l'importo complessivo della macrocategoria A, del costo totale del progetto e tenendo conto dei limiti percentuali da rispettare. Pertanto è possibile aumentare fino a 15.000,00 euro i costi artistici contenuti in A.1, a fronte di una contestuale diminuzione di altra voce di spesa o di categoria, fermo restando l'importo complessivo della macrocategoria A – costi diretti, del costo totale di progetto e del rispetto dei limiti percentuali.